

Napoli, lì 28 dicembre 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 23/2021

Convertito in Legge il D.L. n. 146/2021, denominato “Decreto Fiscale”

Con la presente ed allo scopo di aggiornare costantemente tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno comunicare che, in data 6 dicembre 2021, risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 146/2021 (Decreto Fiscale).

Premesso quanto innanzi e facendo seguito alla [circolare](#) di questo Studio n. 19/2021, si specificano, di seguito, le novità introdotte dalla citata legge di conversione, relativamente agli aspetti connessi al mondo del lavoro:

- ✓ **Rimessione in termini per la Rottamazione-ter saldo e stralcio – artt. 1 e 1 bis:** l'articolo 1, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, così come già previsto in precedenza, rinvia al **9 dicembre 2021** il pagamento delle rate riguardanti l'anno 2020 e l'anno 2021 della “Rottamazione-ter”, della “Definizione agevolata delle risorse UE” e del “Saldo e stralcio” (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145/2018). Anche per questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018. Con l'articolo 1-bis, comma 1, invece, viene posticipato dal 30 novembre 2021 al **31 gennaio 2022** il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34/2020 e tanto in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework).
- ✓ **Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 – art. 2:** l'articolo 2 prolunga fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione, per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data della notifica, salvo variazioni che eventualmente interverranno con la Legge di Bilancio 2022.

- ✓ **Estensione della rateazione per i piani di dilazione e non impugnabilità dell'estratto di ruolo – artt. 3, 3-bis e 3-ter:** l'articolo 3 detta alcune disposizioni in tema di piani di dilazione in essere all'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19. In particolare, il comma 1, modificando il comma 2-ter dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, prevede che per i piani di rateizzazione, che erano in corso all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la decadenza dalla dilazione in essere solo in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive. Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà, come ordinariamente previsto, dopo il mancato pagamento di 5 rate. Con il comma 2, invece, si consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 146/2021) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani effettuando il pagamento delle rate sospese nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 entro il 31 ottobre 2021 (il versamento viene considerato tempestivo anche se è stato effettuato entro il 2 novembre in quanto il 31 ottobre 2021 coincide con un giorno festivo). Anche nel caso di riammissione ai piani, il beneficio della dilazione si perde qualora non vengano corrisposte 18 rate, anche non consecutive. Il comma 3, infine, precisa che, anche nel caso di riammissione ai piani di cui al comma 2:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999.

L'articolo 3-bis modifica l'articolo 12 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo un nuovo comma 5, con cui si stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo. Viene, inoltre, chiarito che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- per la partecipazione a una procedura di appalto;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

L'articolo 3-ter riapre i termini per il pagamento degli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La disposizione, in particolare, stabilisce che le somme non pagate entro il 16 settembre 2020 (ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020), possono essere versate entro il 16 dicembre 2021 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si dà luogo al rimborso di somme ormai pagate.

- ✓ **Rifinanziata l'indennità di malattia per quarantena – art. 8:** con l'articolo 8, comma 1, lettera a), è stato modificato l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, estendendo all'anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto. Le disposizioni sono state recepite dall'Inps con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021. Alla lettera c), invece, si aggiunge il comma 7-bis all'articolo 26 del D.L. 18/2020, prevedendo che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato, con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il beneficio è erogato dall'INPS, per un importo pari a 600 euro per lavoratore (previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda in via telematica), nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.
- ✓ **Congedi parentali – art. 9:** con l'articolo 9 si reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i congedi parentali straordinari Covid per i genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, con figli conviventi minori di anni 16 o a prescindere dall'età nel caso di figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena. Per i genitori di figli conviventi minore di anni 14 o di figli con disabilità grave a prescindere dall'età, per i periodi di astensione è riconosciuta:
 - per i lavoratori dipendenti: un'indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da

SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario con diritto all'indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

- per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS: un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di maternità;
- per i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell'INPS: un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, il genitore lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all'altro. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici devono essere stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

- ✓ Reddito di cittadinanza art. 11, commi 13 e 14: l'articolo 11, commi 13 e 14, prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.
- ✓ Lavoro in somministrazione – art. 11, comma 15: l'articolo 11, comma 15, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all'azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
- ✓ NaSpI lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione siciliana - art. 11, comma 16: l'articolo 11, comma 16, aggiungendo il comma 251-ter all'articolo 1 della legge n. 145/2018, proroga fino al 31 dicembre 2021 l'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nell'anno 2020.

- ✓ **Riapertura dei termini di decadenza scaduti – art. 11-bis:** con l'articolo 11-bis si riaprono i termini di presentazione delle istanze di cassa integrazione. In particolare, la disposizione prevede che i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza epidemiologica Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate e non accolte, possono essere considerate validamente presentate.
- ✓ **Fondo Nuove Competenze – art. 11-ter:** l'art. 11-ter dispone che le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 178/2020, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del D.L. 34/2020. Si tratta in totale di 700 milioni di euro, di cui 200 milioni riservati a progetti già presentati ed i restanti 500 milioni destinati a nuovi bandi che verranno emanati nel prossimo biennio.
- ✓ **Assegno di invalidità – art. 12-ter:** l'articolo 12-ter reca una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. In particolare, si chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, previsto dall'articolo 13 della legge n. 118/1971, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non superi annualmente i 4.931,29 euro.
- ✓ **Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbi dello spettro acustico – art. 12-quinquies:** con l'articolo 12-quinquies viene disposto che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impieghino per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del D.L. 179/2012. La retribuzione riconosciuta ai lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte di retribuzione che non può essere inferiore al minimo tabellare in riferimento al livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo applicato e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati ad obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. Tale retribuzione non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, che ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale. L'INPS, accertata la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Inoltre, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro

mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (è demandato ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di adottare le relative modalità di attuazione). Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività. L'efficacia delle misure agevolative è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

- ✓ **Modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 – art. 13:** con la lettera d-bis) vengono modificati gli artt. 18 e 19 del D.lgs. 81/2008, prevedendo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza, con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l'emolumento ad essi spettante. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Il preposto ha il compito di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. A tal riguardo, si precisa che in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, ai fini della protezione collettiva e individuale, di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto sarà tenuto ad interrompere l'attività del lavoratore e ad informare i superiori diretti; in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto sarà tenuto ad interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, a segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Alla lettera d-quater), di modifica dell'articolo 26, viene precisato che, con riferimento agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Ad ogni modo si veda [circolare](#) di questo Studio n. 19/2021 e successivo [approfondimento](#) del 23 novembre 2021.
- ✓ **Enti privati di previdenza obbligatoria – art. 15-bis:** con l'articolo 15-bis si dispone che gli enti privati di previdenza obbligatoria possono prevedere iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi. Le iniziative devono essere adottate con apposita delibera consiliare, corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico-finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre spese relative a interventi assistenziali, e previo parere positivo dei ministeri vigilanti.

- ✓ *Assegno unico e universale – art. 17:* l'articolo 17, comma 1, aumenta di 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
